



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SU PARCO FOTOVOLTAICO PER IL PERIODO COMPRESO TRA LO 01.01.2024 ED IL 31.12.2028 – CIG ZF33CFD861

Art. 01) Oggetto dell'appalto.

Forma oggetto dell'appalto il servizio di servizio di telesorveglianza del parco fotovoltaico comunale sito in strada Circonvallazione n. 8 di questo Comune.

Art. 02) Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è fissata per il periodo compreso tra lo 01.01.2024 ed il 31.12.2028.

Art. 03) Sistema di aggiudicazione ed ammontare dell'appalto.

L'importo presunto dell'appalto è stimato in un canone mensile di € 296,00 esclusa I.V.A., che per la durata di cinque anni porta ad una spesa di € 17.760,00 oltre ad € 3.907,20 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi € 21.667,20.

Art. 04) Osservanza disposizioni legislative.

L'impresa è contrattualmente tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, assicurazione per responsabilità civile verso terzi, assicurazione per responsabilità civile verso operai.

Art. 05) Obblighi dell'impresa, responsabilità, sanzioni.

L'impresa che assume l'incarico dovrà essere reperibile mediante apparecchio telefonico e posta elettronica certificata.

È assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta e pena di risarcimento di ogni danno o spesa che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere, il subappalto anche parziale del servizio oggetto dell'appalto.

In caso di grave negligenza ai patti da parte della ditta aggiudicataria si procederà alla rescissione del contratto.

L'inadempienza del servizio entro il termine di cui sopra, comporterà una penale di euro cinquanta per ogni giorno o frazione di esso di ritardo, riservandosi di rivalersi di eventuali danni che l'infrazione ha causato al Comune od a terzi.

La penale suddetta sarà applicata dopo semplice notifica alla ditta e l'importo dedotto dai pagamenti.

Nel caso di particolari disfunzioni che arrechino danno o sicurezza a persone, cose e animali, l'impresa dovrà intervenire in termini di tempo atti ad evitare la possibilità di danno.

L'impresa è altresì obbligata alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all'affidamento al nuovo appaltatore.

Art. 06) Rescissione del contratto.

Oltre a tutti i casi contemplati dalle vigenti normative, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di rescindere dal contratto quando l'appaltatore sia incorso in tre penali di cui al precedente art. 05).

La rescissione sarà notificata con avviso raccomandato e l'appaltatore sarà passibile dell'eventuale danno procurato all'Amministrazione Comunale dalla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 07) Norme generali per i lavori.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone regole d'arte, con l'obbligo per l'impresa di adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e l'incolumità degli operai assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, rendendo sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Le forniture che, a giudizio del personale dell'Area Tecnica – Edilizia Privata e Manutentiva addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori, non saranno ritenute eseguite a regola d'arte, dovranno essere rieseguite a spese e cure dell'impresa aggiudicatario.

È assolutamente vietato il subappalto anche parziale dei lavori oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno e spesa che dovrà sostenere l'Amministrazione Comunale.

Art. 08) Contabilizzazione dei lavori e prezzi relativi.

Gli interventi saranno contabilizzati in base al prezzo unitario di cui alla previsione di spesa redatta dall'Area Tecnica – Edilizia Privata e Manutentiva al netto del ribasso offerto in sede di gara.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà presentare ad ultimazione della verifica semestrale un resoconto delle operazioni effettuate.

Il prezzo in elenco si intende riferibile indistintamente a tutte le lampade di sicurezza, segnalazioni antincendio e vie di fuga da eseguire nel territorio del Comune ed è soggetto a ribasso di gara.

L'appaltatore avrà l'obbligo, nel caso gli venissero ordinati lavori i cui prezzi non risultassero in elenco, di concordare con l'Area Tecnica – Edilizia Privata e Manutentiva, prima della loro esecuzione, i relativi prezzi, facendo riferimento al Prezziario Opere Edili della Regione Piemonte aggiornato.

In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, il Comune sarà libero di affidare ad altra ditta, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzi.

Art. 09) Norme circa i prezzi contrattuali, invariabilità.

Il prezzo unitario risultante dal ribasso di gara da applicarsi si intende accettato dall'impresa su calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili nel modo più assoluto.

Art. 10) Pagamenti.

La liquidazione delle spese inerenti il servizio verrà fatta entro trenta giorni dalla data di emissione della relativa fattura che dovrà avvenire a verifica semestrale effettuata.

Villafranca, lì 26.10.2023.

IL SINDACO

BOTTANO Agostino

documento informatico firmato digitalmente